
Corte di Cassazione, IV Sezione penale- Sentenza 15 ottobre 2021 n. 37548

Sospensione patente - sanzione amministrativa accessoria - violazione commessa in bicicletta - abilitazione alla guida - non richiesta - mancata applicazione

Nel caso di commissione di reati in materia di circolazione stradale alla guida di una bicicletta, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, seppur contemplata nella norma, in quanto per tali veicoli non è richiesta alcuna abilitazione alla guida.

Corte di Cassazione, IV Sezione penale
Presidente Piccialli – Relatore Di Salvo

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.C.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui all'art. 589 bis c.p.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

4. La doglianza è fondata: non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez. U, 29 marzo 2002, n. 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina.

Motivazione semplificata.